

ADONP

CODICE DEONTOLOGICO E DI BUONA CONDOTTA DEGLI ADERENTI

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE

in data 21 settembre 2012



Luigi


Melli



L. P. L.

V. M.


M. P.



CAPO I

Profili generali

ARTICOLO 1

Premessa

1. L'ADONP intende perseguire l'affermazione di un Codice etico del comportamento professionale e deontologico dei propri associati.
2. Le attività dell'Associazione si svolgono nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e sono ispirate alle regole del presente Codice.

ARTICOLO 2

L'ADONP

1. L'ADONP si ispira al principio dell'art. 39 della Costituzione Italiana nonché a quello di tutela della salute individuale e collettiva vigilando che l'erogazione di servizi sanitari siano qualificati, promuovendo la valorizzazione delle Strutture sanitarie anche attraverso la tutela singola o collettiva sul piano morale, professionale e giuridico delle categorie dirigenziali che in esse operano.
2. A detta Associazione possono essere iscritti come soci senza distinzione di sesso, razza o religione Dirigenti dell'Area Medica, Sanitaria e dell'Area Tecnico-Amministrativa, laureati, riconoscibili alla data odierna per norma di legge o dai CCNNLL di categoria, nonché i titolari di contratti di ricerca

e coloro che operino in rapporto di dipendenza di qualsiasi genere nelle Strutture Sanitarie di cui all'art. 1 dello Statuto.

CAPO II

Il Codice deontologico

ARTICOLO 3

Principi generali

1. Il Codice deontologico e di buona condotta è un Codice etico e di comportamento cui hanno l'obbligo di conformarsi coloro che fanno parte dell'Associazione.
2. In particolare le norme del presente Codice si rivolgono agli Associati, agli organi sociali, ai dipendenti, ai collaboratori nonché a tutti coloro che operano nell'ambito dell'Associazione e che direttamente o indirettamente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi sociali (c.a. Destinatari del Codice).
3. I soggetti indicati al comma precedente si impegnano al rispetto del Codice deontologico e si rendono garanti, sia nei confronti dell'Associazione sia degli associati che dei terzi, che il proprio comportamento sia conforme ai principi del Codice stesso.
4. I Destinatari del presente Codice sono tenuti, altresì, ad agire nel rispetto dello Statuto Associativo, dei successivi Regolamenti attuativi nonché delle disposizioni dettate dagli organi preposti, uniformando la

propria attività agli scopi in essi enunciati ed adeguandosi ad ogni altra iniziativa assunta a tal fine dall'Associazione.

ARTICOLO 4

I doveri e gli obblighi degli associati

1. Gli associati si impegnano a tener in primaria considerazione l'interesse generale della Associazione a cui hanno liberamente aderito e tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o altrimenti compromettere l'immagine dell'Associazione e degli altri soggetti in essa coinvolti.
2. Essi pertanto si impegnano:
 - a. a partecipare attivamente alla vita associativa;
 - b. a contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse della Associazione e dell'intera categoria;
 - c. a rispettare lo Statuto, i Regolamenti attuativi, le delibere e gli orientamenti assunti dall'Associazione ai diversi livelli e ambiti associativi;
 - d. a portare l'espressione delle proprie personali opinioni all'interno dell'associazione, anche se in contrasto con quelle di altri associati, così che il dibattito possa coinvolgere in trasparenza tutti gli interessati;
 - e. a non denigrare l'Associazione e gli associati o il loro operato in qualsiasi modo.

ARTICOLO 5

I doveri e gli obblighi dei dirigenti, preposti o rappresentanti (anche territoriali) che rivestono incarichi associativi

1. Premesso che è dovere di ogni associato, condividendo gli obiettivi del sindacato, di essere primo portatore degli ideali, delle aspettative e dell'immagine della categoria, a tale dovere si uniforma convintamente l'associato che ambisca a cariche rappresentative dell'associazione.
2. Premesso ancora che l'elezione è inderogabilmente subordinata alla verifica della piena rispondenza del comportamento dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ai valori ed ai principi del presente Codice, ciascuno di essi, *prima di presentare qualunque candidatura a qualunque livello associativo o incarico anche esterno per l'Associazione, deve dichiarare:*
 - a. di non aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, contro lo Stato o l'Unione Europea, né di avere procedimenti penali in corso per tali o altri reati;
 - b. di non aver subito alcuna sanzione disciplinare da parte dell'Ordine professionale di riferimento;
 - c. di essere in regola coi pagamenti delle quote associative, non avere rapporti con più sigle sindacali;
 - d. di non esser in situazione diretta di conflitto di interessi con riferimento all'Azienda nella quale si candida (qualora si candidi all'interno di una RSU);
 - e. di impegnarsi, nel caso venga eletto o sia nominato o incaricato a particolari funzioni interne od esterne, a:

Severino
Severino
Severino
Severino
Severino

- (i) impegnarsi a segnalare agli organi di ADONP qualsiasi mutamento dei requisiti sopra indicati necessari per l'elezione;
- (ii) assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati senza avvalersene per ottenere vantaggi diretti o indiretti;
- (iii) fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- (iv) segnalare immediatamente al competente organo di appartenenza ogni e qualsiasi situazione che lo possa porre in situazione diretta di conflitto di interessi;
- (v) mantenere nell'espletamento dell'incarico un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, prescindendo dalle personali convinzioni politiche;
- (vi) comportarsi con lealtà, onestà e correttezza nei confronti degli altri membri dell'organo di appartenenza, degli altri organi associativi e degli altri soggetti coinvolti da ADONP;
- (vii) mantenere con le forze politiche ed istituzionali nonché quelle datoriali un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività amministrativa e legislativa;
- (viii) seguire le direttive ADONP contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo coordinamento e coerenza con gli obiettivi generali del sindacato;
- (ix) trattare gli associati con uguale dignità,
- (x) non concorrere a lavori e/o appalti commissionati dall'Associazione;

- (xi) coinvolgere l'Associazione nella definizione delle linee di gestione delle attività presso enti ed istituzioni esterne ad ADONP;
- (xii) rimettere il proprio mandato qualora motivi personali comportino una dissonanza grave fra le proprie motivazioni e gli interessi e/o le direttive dell'Associazione.

ARTICOLO 6

I doveri e gli obblighi dei dipendenti e collaboratori ADONP

1. Tutti i dipendenti e collaboratori di ADONP, a qualsiasi livello di inquadramento ed indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo, sono tenuti a:
 - a. Adeguarsi, per quanto compatibile, a quanto indicato al precedente art. 5;
 - b. rispettare le norme contrattuali di assunzione e gli specifici impegni assunti nonché le norme organizzative e disciplinari adottate dagli organi dei vari livelli associativi, con lealtà e correttezza;
 - c. applicare con scrupolo e diligenza le norme e i procedimenti nello svolgimento dei servizi agli associati ADONP, al fine di consentire loro la migliore fruizione dei servizi prestati e la più agevole partecipazione alla vita associativa;
 - d. svolgere l'attività lavorativa nell'interesse di ADONP, attenendosi alle direttive degli organi associativi al fine di conseguire i risultati indicati dall'Associazione;

- e. per i dipendenti informare e concordare con ADONP eventuali incarichi o rapporti di lavoro o collaborazione esterne;
 - f. tenere comunque un comportamento diretto a tutelare gli interessi di ADONP, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze di ADONP nel rispetto dei doveri di diligenza ed affidamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato/collaborazione in essere.
2. Quanto espresso nel presente articolo costituisce anche obbligo per i soggetti con contratti in essere a cui il presente Codice sarà portato a conoscenza.

ARTICOLO 7

I doveri e gli obblighi dei rappresentanti ADONP in organismi esterni

1. Premesso che i doveri di carattere generale a cui i rappresentanti di ADONP devono uniformarsi sono espressi nel precedente art. 5, per la particolarità di taluni impegni viene evidenziato per gli Associati, i dirigenti, i rappresentanti (anche territoriali) i dipendenti ADONP che, su designazione degli organi di questa, vengano nominati in organismi di enti, società, istituzioni pubbliche o private, sono tenuti:
- a. a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente designante e degli associati, nel rispetto degli orientamenti fissati dall'Associazione;
 - b. all'informativa costante ed esaustiva sullo svolgimento del loro mandato;
 - c. ad non assumere incarichi per interesse personale;
 - d. ad informare l'Associazione e concordare con essa ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è stati designati;

- e. a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità ad una partecipazione utile e continuativa od, ancora, ove si constati una profonda divergenza fra le posizioni personali e gli interessi e/o le direttive dell'Associazione o dell'Ente di cui è partecipe.
2. Tale articolo si applica, per quanto compatibile, anche alle iniziative/attività promosse da ADONP.

ARTICOLO 8

Consapevolezza nel "rispetto della legge"

1. I Destinatari sono sempre e comunque tenuti a:
- a. rispettare tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti comunitari, statali, regionali, etc...;
 - b. osservare le norme vigenti in ciascun Paese estero in cui essi abbiano ad operare per motivi inerenti lo svolgimento di incarichi associativi.

ARTICOLO 9

Eticità dei comportamenti

1. I Destinatari, oltre al rispetto delle leggi, sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima integrità e moralità secondo quanto previsto nel presente Codice e dovranno operare in modo che i comportamenti eticamente corretti siano all'esterno percepiti come tali.

2. Non sono in ogni caso eticamente corretti e sono quindi assolutamente vietati i comportamenti di qualunque Destinatario diretto a procurare, in modo fraudolento, qualsiasi vantaggio o interesse per sé o per ADONP.

3. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di ADONP può giustificare una condotta in violazione delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Codice.

ARTICOLO 10

Consapevolezza nella "imparzialità e Conflitto di interessi"

1. I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che possano interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

2. Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere immediatamente comunicata ai rispettivi organi o superiori gerarchici ed obbliga l'associato ad astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

3. Nel caso di cui al comma precedente il Destinatario del presente Codice che ricopra cariche all'interno dell'Associazione è tenuto a presentare le proprie dimissioni dall'incarico.

4. Se il conflitto di interessi riguarda il Segretario Nazionale, il Segretario Regionale o il Segretario Provinciale questi si astengono dal compiere l'atto e investono dello stesso il proprio Consiglio.

ARTICOLO 11

Consapevolezza nelle "Procedure e Deleghe"

1. Le azioni e le attività svolte direttamente da ADONP o per conto di ADONP, anche in relazione al disposto del D.Lgs 231/2001, devono essere:
 - a. legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti;
 - b. aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti;
 - c. basate su informazioni corrette e complete;
 - d. trasparenti.
2. In particolare ed in tutte le sedi si opererà al fine del rispetto della normativa in materia di "Sicurezza sul lavoro" ex D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 12

Consapevolezza nella "Informativa Contabile e di Gestione"

1. I fatti amministrativi, oltre ad essere la rappresentazione veritiera dei fatti contabili e degli impegni che ADONP si assume nei confronti degli associati e dei terzi, devono rispondere a criteri di massima trasparenza nell'oggetto e nelle responsabilità del soggetto che li ha posti in essere.
2. Agli Amministratori è richiesto un preciso impegno al massimo rispetto delle norme contabili, fiscali e societarie, nonché precisione e tempestività.
3. ADONP non persegue fini di lucro e considera le operazioni commerciali esclusivamente sussidiarie per il normale raggiungimento degli obiettivi sociali.

ARTICOLO 13

Consapevolezza dei "Rapporti con le Pubbliche Istituzioni ed i Pubblici Funzionari"

1. I rapporti con le pubbliche amministrazioni, istituzioni pubbliche, italiane ed estere, organizzazioni pubbliche nazionali o internazionali e con i loro funzionari (o soggetti che agiscono per loro conto) sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.
2. Nel particolare:
 - a. non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di dono, utilità d'uso o di ricorrenza, di modico valore;
 - b. è fatto divieto di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con Pubbliche Amministrazioni;
 - c. il dirigente, il preposto, il rappresentante (anche territoriale), il funzionario o il dipendente della ADONP che segue una fase di procedura diretta ad ottenere benefici o contributi di qualunque natura, non deve in alcun caso avere interessi personali o familiari, riguardo al contributo o beneficio da ottenere. In ogni caso di possibile incompatibilità egli deve darne immediata comunicazione così da permettere che la pratica sia assegnata ad un altro componente di ADONP;

- d. qualora la situazione di incompatibilità possa comunque Configurarsi ADONP rinuncerà alla domanda e al relativo beneficio;
- e. nel caso dell'effettuazione di una gara pubblica con Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

ARTICOLO 14

Consapevolezza dei "Rapporti con le Componenti Datoriali"

1. I rapporti con le Componenti Datoriali o soggetti che agiscono per loro conto sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore e finalizzati a:
 - a. la risoluzione di eventuali controversie sindacali;
 - b. la valorizzazione delle Strutture sanitarie di riferimento.
2. Per quanto compatibile si applicano le norme contenute nel precedente art. 13.

ARTICOLO 15

Richiesta di fondi pubblici allo Stato, all'Unione Europea, ad altro ente pubblico e loro gestione

1. In relazione a richieste di fondi pubblici allo Stato, Unione Europea o altro ente pubblico ed al loro utilizzo, ADONP è tenuta a procedere in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice e delle procedure interne, anche al fine di evitare la commissione di possibili atti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

2. È pertanto vietato ai Destinatari di:

- a. impiegare i fondi ricevuti da ADONP per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
- b. utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi;
- c. promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale od un Incaricato di Pubblico Servizio, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'ottenimento di fondi da parte di ADONP;
- d. promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale od un Incaricato di Pubblico Servizio, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'ottenimento di fondi da parte di ADONP;
- e. indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o gli enti pubblici ed i loro funzionari o dirigenti, in errore al fine di far ottenere a ADONP i fondi;
- f. alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti per poter ottenere i fondi o maggiorare l'importo di fondi già ottenuti.

3. Quanto indicato ai precedenti commi si applica anche nel caso di sponsorizzazioni private.

ARTICOLO 16

Privacy

1. Gli associati si obbligano a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell'esercizio della propria attività ed osservano tale obbligo anche dopo la cessazione dell'attività nell'ambito della quale li hanno acquisiti.

2. Gli associati promuovono l'adozione di linee guida, di norme regolamentari, nonché di adeguate misure organizzative, da parte dell'Amministrazione e/o l'ente di riferimento, tali da garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla legislazione vigente e ciò tanto all'interno dell'Ente, quanto nei rapporti tra Amministrazioni diverse e tra Amministrazione e cittadino.

CAPO III

Comportamenti contrari al Codice - procedimento - sanzioni

ARTICOLO 17

L'Organismo di Vigilanza

1. La vigilanza è affidata al collegio dei Probiviri.

2. I Destinatari del presente Codice si obbligano a sottoporsi al giudizio dei competenti organi associativi per la valutazione dei comportamenti da essi

posti in essere che fossero ritenuti in contrasto con i principi enunciati accettandone le relative decisioni.

ARTICOLO 18

Obblighi di Vigilanza ed Informazione

1. Tutti i Destinatari sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio organo di appartenenza, ai propri superiori gerarchici o all'Organismo di Vigilanza ogni notizia appresa nell'ambito delle funzioni attribuite circa violazioni di norme o regolamenti che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere ADONP.
2. La segnalazione di cui al precedente comma deve essere fornita in forma scritta, non anonima, circostanziata e con l'indicazione della data di sottoscrizione.

ARTICOLO 19

Procedimento

1. In caso di segnalazione di comportamenti lesivi del Codice deontologico da parte di un Destinatario il Consiglio Nazionale provvede a trasmettere tutta la documentazione in suo possesso al Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Consiglio Nazionale, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria nonché a convocare le parti interessate per approfondimenti, confronti, memorie, ecc.....

3. Conclusa la fase istruttoria, il Collegio riferisce al Consiglio Nazionale sull'attività svolta e sulle conclusioni a cui è pervenuto.

ARTICOLO 20

Violazioni del Codice – Sanzioni

1. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale del contenuto dei rapporti degli associati e dei Destinatari dello stesso con ADONP.
2. Per i Destinatari le violazioni delle disposizioni del Codice costituiscono lesione del rapporto fiduciario con ADONP.
3. Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo o la decadenza dall'organo, se membro di esso.
4. Per tale motivo il Codice fa parte integrante e vincolante di ogni contratto, di qualunque natura e forma in essere o futuro, realizzato con l'Associazione od organismo, ente o società a essa riconducibile.
5. A fronte del giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri, il Consiglio Nazionale procede a norma dell'art. dello Statuto e può comminare ai propri associati, sulla base della gravità del comportamento accertato e sulla sua eventuale ripetizione nel tempo,;
 - a. la Censura scritta;
 - b. la Sanzione pecuniaria;

c. la Sospensione;

d. l'Espulsione.

6. Per quanto concerne i lavoratori subordinati, invece, le sanzioni saranno comminate nel rispetto dell'art. 7 L. 300/70 e s.m.i., nonché di ogni altra norma di legge e di contratto di lavoro applicabile in relazione alla fattispecie realizzata, alla gravità del fatto ed alla natura del singolo rapporto di lavoro.

7. Negli altri rapporti contrattuali, a seconda della gravità della violazione, il contratto sottoscritto potrà intendersi risolto per inadempimento imputabile ed importante, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 Codice Civile.

ARTICOLO 21

Diffusione del Codice

1. Il Segretario Nazionale si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione ed a mettere in atto, altresì, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso.

2. Il presente Codice è adottato dalla data di approvazione e delibera del Consiglio Nazionale ed è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte del Consiglio Nazionale ADONP stesso, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.